TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 2

T. U. 1926, art. 2; legge 17 maggio 1928, n. 1019, articolo 10

Sono elettori tutti i cittadini, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' o il diciottesimo, se ammogliati o vedovi con prole, o li compiano non piu' tardi del 31 maggio, dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) paghino un contributo sindacale, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, ovvero siano amministratori o soci di una societa' o di altro ente, che paghi un contributo sindacale a termini della legge stessa; nelle societa' in accomandita per azioni ed anonime, solo le azioni nominative, intestate da almeno un anno, conferiscono il diritto elettorale;

b) paghino almeno cento lire annue di imposte dirette allo Stato, alle provincie ed ai comuni, ovvero siano da almeno un anno proprietari o usufruttuari di titoli nominativi del debito pubblico dello Stato o di titoli nominativi di prestiti provinciali o comunali, per la rendita di 500 lire;

c) percepiscano uno stipendio o salario o pensione o altro assegno di carattere continuativo a carico del bilancio dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altro ente sottoposto per legge alla tutela o alla vigilanza dello Stato, delle provincie o dei comuni;

d) siano membri del clero cattolico, secolare o regolare, ovvero ministri di un altro culto ammesso nello Stato.

Versione in vigore dal 9 settembre 1928, non più in vigore dal 19 ottobre 1928 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993
Titolo	I — Delle condizioni per essere elettore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 settembre 1928

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1928/art-2-t-u-1926-art-2-legge-17-maggio-1928-n-1019-articolo-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it